Conto corrente con la posta — **Anno 84° — Numero 41**

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 19 febbraio 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie		All'Estero		Nel Regno e Colonie		All'Estero	
Abb. annuo	L. 100	Abb. annuo	L. 200	Abb. annuo	L. 60	Abb. annuo	L. 120
» semestrale	» 50	» semestrale	» 100	» semestrale	» 30	» semestrale	» 60
» trimestrale	» 25	» trimestrale	» 50	» trimestrale	» 15	» trimestrale	» 30
Un fascicolo	» 2	Un fascicolo	» 4	Un fascicolo	» 2	Un fascicolo	» 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni ,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1942

1943

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 41 DEL 19 FEBBRAIO 1943-XXI:

Ministero della marina: Ricompense al valor militare.
(3154 - 3464 - 3478 - 3479 - 3480)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 23 novembre 1942-XXI, n. 1791.
Varianti alla circoscrizione territoriale della Direzione marittima di Bari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 3 marzo 1938-XVI, n. 243, che approva le tabelle delle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile e le successive modificazioni;
Ritenuta la necessità di introdurre nella vigente circoscrizione territoriale della Marina mercantile varianti alla tabella della Direzione marittima di Bari, per le mutate esigenze dei traffici via mare del porto di Crotone (Compartimento marittimo di Taranto);
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni di concerto con i Ministri per le finanze e per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La tabella relativa alla giurisdizione della Direzione marittima di Bari allegata al R. decreto 3 marzo 1938-XVI, n. 243, e sue successive modificazioni, è abrogata e sostituita da quella unita al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per la marina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 454, foglio 76. — MANCINI

Capitanerie di porto	Giurisdizione litoranea: Uffici circondariali marittimi	Giurisdizione litoranea: Limiti territoriali dei Circondari	Giurisdizione litoranea: Uffici marittimi locali	Giurisdizione litoranea: Delegazioni di spiaggia	Giurisdizione (ai fini marittimi) sul territorio delle Provincie sotto indicate
		DIREZIONE MARITTIMA DI BARI			
CROTONE		Dalla foce dell'Assi inclusa a Nova Siri esclusa		Soverato Marina di Catanzaro Capo Rizzuto Torre Nuova (Cirò) Cariati Rossano Corigliano Calabro Trebisacce Monte Giordano	Catanzaro, limitatamente ai Comuni non compresi nella giurisdizione del Compartimento marittimo di Vibo Valentia Cosenza, limitatamente ai Comuni non compresi nella giurisdizione del Compartimento marittimo di Vibo Valentia
TARANTO		Da Nova Siri inclusa a Torre Calumena inclusa		Montalbano Jonico (Scanzano)	Taranto Matera
	Gallipoli	Da Torre Calumena esclusa a Capo Santa Maria di Leuca incluso		Torre Cesarea Nardò Leuca (Capo S. Maria)	Brindisi Lecce
BRINDISI		Da Capo Santa Maria di Leuca escluso a Fasano incluso		Tricase Castro (Vaste) Otranto S. Andrea S. Cataldo (Lecce) Villanova (Ostuni)	

Capitanerie di porto	GIURISDIZIONE LITORANEA				Giurisdizione (ai fini marittimi) sul territorio delle Provincie sotto indicate.
	Uffici circondariali marittimi	Limiti territoriali dei Circondari	Uffici marittimi locali	Delegazioni di spiaggia	
BARI		Da Fasano escluso a Santo Spirito di Bari escluso	Monopoli	Polignano a Mare Mola di Bari Torre a Mare	Bari Foggia
	Molfetta (1)	Da Santo Spirito di Bari incluso a Trani escluso		S. Spirito di Bari Giovinazzo Bisceglie	
	Barletta	Da Trani incluso a Margherita di Savoia inclusa	Trani	Margherita di Savoia	
	Manfredonia	Da Margherita di Savoia esclusa alla foce del Saccione inclusa		S. Menaio (Vico del Gargano) Vieste Peschici Rodi Garganico Lesina Tremiti (isola)	

(1) Autorizzato a tenere le matricole delle navi e della gente di mare.

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

Il Ministro per la marina
MUSSOLINI

REGIO DECRETO 24 agosto 1942-XX, n. **1792**.

Trasformazione del Ricovero di mendicità « Carmine Golia », con sede in Scigliano (Cosenza) a favore del locale Ospedale civile.

N. 1792. R. decreto 24 agosto 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, il Ricovero di mendicità « Carmine Golia », con sede in Scigliano (Cosenza), viene trasformato a favore del locale Ospedale civile e viene approvato il nuovo statuto organico dell'Ospedale medesimo.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1943-XXI

REGIO DECRETO 13 novembre 1942-XXI, n. **1793**.

Erezione in ente morale del Ricovero vecchi « Serlini », con sede in Ospitaletto (Brescia).

N. 1793. R. decreto 13 novembre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, il Ricovero vecchi « Serlini », con sede in Ospitaletto (Brescia), viene eretto in ente morale, sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1943-XXI

REGIO DECRETO 14 dicembre 1942-XXI, n. **1794**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Scuola agraria Salesiana », con sede in frazione Lombriasco del comune di Pancalieri (Torino).

N. 1794. R. decreto 14 dicembre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Scuola agraria Salesiana » con sede in frazione Lombriasco del comune di Pancalieri (Torino).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *febbraio* 1943-XXI

REGIO DECRETO 14 dicembre 1942-XXI, n. **1795**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa della Beata Vergine del Rosario, con sede in Udine.

N. 1795. R. decreto 14 dicembre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa della Beata Vergine del Rosario, con sede in Udine.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *febbraio* 1943-XXI

REGIO DECRETO 14 dicembre 1942-XXI, n. 1796.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria della Pietà detta « della Scala », in frazione Santa Maria la Scala del comune di San Giuseppe Vesuviano (Napoli).

N. 1796. R. decreto 14 dicembre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, il Vescovo di Nola viene autorizzato ad accettare, in nome e per conto dell'erigendo Beneficio parrocchiale di S. Maria della Pietà, in frazione Santa Maria la Scala del comune di San Giuseppe Vesuviano (Napoli), le donazioni disposte dal sac. Guerino Bossone di Sebastiano, e consistente nella casa annessa alla Chiesa di Santa Maria della Pietà, descritta e valutata L. 50.475, e in altri immobili descritti e valutati complessivamente L. 52.000; viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Nola in data 7 dicembre 1939-XVIII, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria della Pietà detta « della Scala », in frazione Santa Maria la Scala del comune di San Giuseppe Vesuviano (Napoli); il Beneficio parrocchiale di Santa Maria della Pietà, in frazione Santa Maria la Scala del comune di San Giuseppe Vesuviano, viene autorizzato ad accettare il legato disposto a suo favore, da Raffaele Bonavita fu Alfonso, e consistente in immobili descritti e valutati complessivamente L. 12.402, e il cui reddito dovrà essere devoluto per la celebrazione di messe in suffragio dell'anima del disponente.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1943-XXI

REGIO DECRETO 14 dicembre 1942-XXI, n. 1797.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Nostra Signora del Sacro Cuore, in frazione Marano del comune di Gaggio Montano (Bologna).

N. 1797. R. decreto 14 dicembre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, il Cardinale Arcivescovo di Bologna viene autorizzato ad accettare, in nome e per conto dell'erigendo Beneficio parrocchiale di Nostra Signora del Sacro Cuore, in frazione Marano, del comune di Gaggio Montano (Bologna), la donazione disposta dallo stesso comune di Gaggio Montano, e consistente in un appezzamento di terreno, sul quale fu costruita la casa canonica, e viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dello stesso Cardinale, in data 3 settembre 1938-XVI, integrato con successivo decreto del 10 marzo 1942-XX, con postilla del 2 ottobre stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia di Nostra Signora del Sacro Cuore, in frazione Marano del comune di Gaggio Montano (Bologna).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1943-XXI

REGIO DECRETO 14 dicembre 1942-XXI, n. 1798.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Figlie dell'Oratorio, con sede in Lodi (Milano).

N. 1798. R. decreto 14 dicembre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Figlie dell'Oratorio, con sede in Lodi (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1943-XXI

REGIO DECRETO 2 febbraio 1943-XXI, n. 34.

Concessione di amnistia e condono per reati commessi in territorio greco da persone estranee alle Forze armate italiane.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 8 dello Statuto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, d'intesa con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' conceduta amnistia per tutti i reati per i quali e comminata una pena pecuniaria ovvero una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, sola o congiunta a pena pecuniaria, commessi in territorio greco da persone estranee alle Forze armate italiane e la cui cognizione è attribuita ai Tribunali militari di guerra italiani.

Art. 2.

Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, per i reati commessi in territorio greco da persone estranee alle Forze armate italiane la cui cognizione è attribuita ai Tribunali militari di guerra italiani, le pene detentive inflitte o da infliggere di durata non superiore a due anni sono condonate e sono ridotte di due anni le pene di durata superiore.

Sono altresì condonate le pene pecuniarie.

Il condono della pena detentiva è limitato ad un anno quando si tratti di condanne alle quali sia stato applicato il beneficio dell'indulto concesso con R. decreto 15 gennaio 1942-XX, n. 113.

Art. 3.

Sono esclusi dai benefici conceduti con gli articoli 1 e 2 coloro che alla data del presente decreto abbiano riportato, con sentenza dei Tribunali di guerra italiani, una precedente condanna a pena detentiva superiore ad un anno per delitti non colposi e coloro ai quali sia stato applicato o debba applicarsi alcuno dei benefici di amnistia o di indulto concessi con R. decreto n. 1156 del 17 ottobre 1942-XX.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha efficacia per i fatti commessi fino a tutto il giorno 31 dicembre 1942-XXI.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

BANDO DEL DUCE, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 1° novembre 1942-XXI.

Istituzione di un Incaricato speciale per le questioni economiche e finanziarie in Grecia.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visto l'art. 6 del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visti gli articoli 15, 16, 17 e 18 del testo della legge di guerra, approvato con il Regio decreto suindicato;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge di guerra nei territori dello Stato;

Visto il proprio bando del 30 luglio 1941-XIX, n. 68, concernente l'amministrazione civile dei territori greci occupati dalle Forze armate italiane;

Ordina:

Art. 1.

Ferma restando la competenza d'ordine generale per le questioni politiche del Regio plenipotenziario d'Italia per la Grecia, le attribuzioni demandate al detto Regio plenipotenziario con il bando 30 luglio 1941-XIX, n. 68, sono devolute ad un Incaricato speciale per le questioni economiche e finanziarie nominato con ordinanza del Comando Supremo, su designazione del Ministro per gli affari esteri. Egli fa capo ad ogni effetto al Ministero degli affari esteri.

Art. 2.

Alle dipendenze dell'Incaricato speciale per le questioni economiche e finanziarie è costituito un Ufficio affari civili.

Il capo dell'Ufficio è nominato con ordinanza del Comando Supremo, su designazione del Ministro per gli affari esteri, ed ha il trattamento economico stabilito nell'ordinanza di nomina, d'intesa con lo stesso Ministro e con quello per le finanze.

Art. 3.

Il capo dell'Ufficio indicato nell'articolo precedente coadiuva l'Incaricato speciale per le questioni economiche e finanziarie e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 4.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dal Quartier generale delle Forze armate
addì 1° novembre 1942-XXI

MUSSOLINI

(584)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 30 dicembre 1942-XXI.

Decadenza, riconoscimento e conferma della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 28 marzo 1940-XVIII col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista Ferruccio Ferrazzani quale componente del Consiglio nazionale del P.N.F. in dipendenza della carica di segretario federale di Macerata;

Visto il proprio decreto in data 9 gennaio 1940-XVIII col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista Fabio Milone quale componente del Consiglio nazionale del P.N.F. in dipendenza della carica di segretario federale di Napoli;

Visti i propri decreti in data 13 gennaio 1940-XVIII e 19 dicembre 1942-XXI con i quali veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista Franz Pagliani quale componente del Consiglio nazionale del P.N.F. in dipendenza della carica, rispettivamente, di segretario federale di Modena e di ispettore del P.N.F.;

Visto il proprio decreto in data 21 dicembre 1942-XXI col quale veniva confermata la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista Domenico Giampietro Pellegrini quale componente del Consiglio nazionale del P.N.F. in dipendenza della carica di componente del Direttorio nazionale del P.N.F.;

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale i fascisti Ferruccio Ferrazzani, Franz Pagliani e Fabio Milone cessano dalla carica di segretario federale, rispettivamente, di Macerata, Modena e Napoli e vengono nominati, in loro vece, i fascisti Vitaliano Carusi, Mario Rizzo e Domenico Giampietro Pellegrini;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

I fascisti Ferruccio Ferrazzani e Fabio Milone decadono dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

E' riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni ai fascisti Vitaliano Carusi e Mario Rizzo quali componenti il Consiglio nazionale del P.N.F. in dipendenza della carica di segretario federale di Macerata e di Modena.

Al fascista Franz Pagliani è confermata la qualità di Consigliere nazionale per la qualità di componente del Consiglio nazionale del P.N.F. per la sola carica di ispettore del P.N.F., cessandone quale segretario federale di Modena.

Al fascista Domenico Giampietro Pellegrini è confermata la qualità di Consigliere nazionale quale componente del Consiglio nazionale del P.N.F. anche per la carica di segretario federale di Napoli.

Roma, addì 30 dicembre 1942-XXI

MUSSOLINI

(559)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 5 gennaio 1943-XXI.

Mobilitazione civile dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;
Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;
Vista la proposta del Ministero delle corporazioni;

Decreta:

L'Ente nazionale fascista della cooperazione è mobilitato civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 gennaio 1943-XXI

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1943-XXI
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 71. — D'ELIA

(585)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 6 gennaio 1943-XXI.

Mobilitazione civile delle aziende agrarie annesse ai Regi istituti di sperimentazione agraria.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;
Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;
Vista la proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Le aziende agrarie annesse ai Regi istituti di sperimentazione agraria elencati nella tabella n. 1 annessa al R. decreto 29 maggio 1941-XIX, n. 489, sono mobilitate civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 gennaio 1943-XXI

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1943-XXI
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 275 — LESEN

(569)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 11 febbraio 1943-XXI.

Autorizzazione all'Istituto centrale delle Banche popolari italiane, con sede in Roma, ad emettere assegni circolari.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Visti il R. decreto-legge 7 ottobre 1923-I, n. 2283, e il decreto Ministeriale 15 novembre 1923-II, sulla disciplina degli assegni circolari;
Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1933-XII, numero 1736, contenente nuove disposizioni sull'assegno circolare;
Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia;
Vista la domanda dell'Istituto centrale delle Banche popolari italiane, società anonima con sede in Roma, per essere autorizzato ad emettere propri assegni circolari;
Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

All'Istituto centrale delle Banche popolari italiane, società anonima con sede in Roma, è concessa ai sensi dell'art. 36 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, numero 933, e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, la facoltà di emettere assegni circolari, osservate, per quanto concerne la garanzia, le norme di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 7 ottobre 1923-I, n. 2283.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 febbraio 1943-XXI

MUSSOLINI

(555)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 11 febbraio 1943-XXI.

Nomina di un membro del Consiglio generale del Banco di Napoli.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, numero 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Veduto l'art. 9 dello statuto del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli approvato con proprio decreto del 30 aprile 1938-XVI;

Veduto il proprio decreto in data 21 ottobre 1941-XIX con il quale fu costituito il Consiglio generale del Banco di Napoli;

Considerato che il Cons. naz. gr. uff. dott. ing. Aurelio Manaresi, membro del Consiglio generale del predetto Banco in rappresentanza della provincia di Bologna, è deceduto e che occorre pertanto provvedere alla nomina di un nuovo membro del Consiglio generale predetto;

Veduta la deliberazione del Consiglio provinciale delle corporazioni di Bologna in data 28 agosto 1942-XX con la quale è stata proposta una terna di nominativi per la scelta del rappresentante della Provincia nel Consiglio generale del Banco di Napoli;

Sentito il Partito Nazionale Fascista, ai sensi della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1407;

Decreta:

Il cav. prof. Mario Sacchetti è nominato membro del Consiglio generale del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, in rappresentanza della provincia di Bologna, per il triennio in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 febbraio 1943-XXI

MUSSOLINI

(554)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1943-XXI.
Modificazioni nella costituzione della Deputazione della Borsa valori di Trieste.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il precedente suo decreto in data 3 dicembre 1942-XXI, concernente la costituzione delle Deputazioni delle Borse valori per l'anno XXI;

Vista la nota del Consiglio provinciale delle corporazioni di Trieste, con la quale si è fatta presente la necessità di revocare la nomina del rag. Pasquale Capurso a membro effettivo di quella Deputazione di borsa e si è proposto di integrare con la nomina di altro membro il numero dei supplenti della Deputazione stessa;

Visto che dal Consiglio medesimo sono state proposte la nomina del cav. Antonio Tonello a deputato effettivo, in sostituzione del rag. Pasquale Capurso e la nomina del comm. dott. Lamberto Biancone a deputato supplente;

Decreta:

È revocata la nomina del rag. Pasquale Capurso a deputato effettivo della Deputazione della Borsa valori di Trieste per l'anno XXI E. F.

Il cav. Antonio Tonello ed il comm. dott. Lamberto Biancone sono nominati, rispettivamente, membro effettivo e membro supplente della Deputazione predetta.

Roma, addì 5 febbraio 1943-XXI

Il Ministro: DI REVEL

(570)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE 1ª PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 17 febbraio 1943-XXI - N. 32

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9897
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	23,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,7950
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,7975
Costarica (I)	3,366	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	8,5263
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	69 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,6464	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	4,3078	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	86,075
Id. 3,50 % (1902)	84,275
Id. 3 % lordo	72,35
Id. 5 % (1935)	88,025
Redimib. 3,50 % (1934)	76,95
Id. 5 % (1936)	94,025
Id. 4,75 % (1924)	495,15
Obblig. Venezie 3,50 %	95,875
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,575
Id. 5 % (1944)	99,575
Id. 5 % (1949)	93,90
Id. 5 % (15-2-50)	93,10
Id. 5 % (15-9-50)	93,10
Id. 5 % (15-4-51)	93,025

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo del Cons. 3,50 % (1906)

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 39.

E' stato chiesto il tramutamento al portatore della rendita Cons. 3,50 % (1906), n. 403289, di L. 35, intestata a Busico Carmela fu Teodoro Vincenzo, moglie di Francesco Paolo d'Aloise di Pellegrino, domiciliata in Agnone (Campobasso), annotata di vincolo dotale.

Essendo il relativo certificato d'iscrizione mancante del secondo mezzo foglio, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Re-

gno, senza che siano state notificate regolari opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 11 dicembre 1942-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(4606)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimenti semestrali di certificato del Prestito redimibile 3,50 %

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 41.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato n. 328656, P.R. 3,50 %, di L. 16.800 cap. nom., e L. 588 annue, intestato a Pavia Angelo fu Agostino, minore.

Essendo detto certificato mancante del secondo mezzo foglio sul quale sono riportati gli estremi dei titoli unitari attribuiti al certificato stesso, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 11 dicembre 1942-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(4605)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Proroga del concorso a premi per la costruzione di nuovi motopescherecci idonei anche al servizio ausiliario della Regia marina.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 384, che istituisce il Commissariato generale per la pesca alle dirette dipendenze del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il proprio decreto in data 6 febbraio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1941-XIX, registro n. 5 Finanze, foglio n. 395, relativo all'istituzione di n. 10 premi in danaro di L. 100.000 ciascuno per la costruzione di nuovi motopescherecci idonei anche al servizio ausiliario della Regia marina;

Visto il proprio decreto in data 14 marzo 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1941-XIX, registro n. 6 Finanze, foglio n. 97, col quale fu prorogato al 6 maggio 1941-XIX il termine di presentazione delle domande per la partecipazione al concorso predetto;

Visto il proprio decreto in data 9 giugno 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1942-XX, registro n. 14 Finanze, foglio n. 363, col quale fu prorogato al 7 novembre 1942 il termine massimo per la presentazione, da parte dei vincitori del concorso, dei motopescherecci alla prova in mare e al collaudo;

Vista la proposta di concessione di una ulteriore proroga di mesi 4 formulata dal Comitato tecnico per il credito peschereccio alla seduta del 3 novembre 1942-XXI, e avanzata con lettera del Comitato stesso in data 7 novembre 1942-XXI;

Decreta:

Il termine per la presentazione dei motopescherecci alla prova in mare ed al collaudo di cui all'art. 6 del decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e dei successivi decreti di proroga citati nelle premesse, è prorogato di mesi quattro per cui il termine predetto scadrà il 7 marzo 1943-XXI

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 novembre 1942-XXI

p. *Il DUCE del Fascismo*
Capo del Governo
Il Commissario generale per la pesca
G. RICCI

(562)

REGIA PREFETTURA DI POTENZA

Graduatoria general. del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI POTENZA

Visti gli atti ed i verbali della Commissione giudicatrice del concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1940;

Vista la graduatoria formata dalla predetta Commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie ed il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti partecipanti al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Potenza al 30 febbraio 1940;

1) Pini Andreina . . . . con punti complessivi 48,75
2) Carlucci Angela . . . » » 47,12
3) Liguori Celestina . . . » » 45,50

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Potenza, addì 27 gennaio 1943-XXI

p. *Il prefetto*: VOLPE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI POTENZA

Visto il proprio decreto pari numero e data con il quale si approva la graduatoria delle concorrenti partecipanti al concorso per i posti vacanti di ostetrica condotta al 30 novembre 1940;

Considerato che occorre provvedere alla dichiarazione delle candidate vincitrici delle condotte messe a concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie ed il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottonotate ostetriche sono dichiarate vincitrici delle condotte a fianco di ciascuna di esse indicata:

Pini Andreina, condotta ostetrica di Avigliano;
Carlucci Angela, condotta ostetrica di Montemilone;
Liguori Celestina, condotta ostetrica di S. Costantino Albanese.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge.

Potenza, addì 28 gennaio 1943-XXI

(552) p. *Il prefetto*: VOLPE

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.